

# **ROBERTO MENGARELLI**

*Dottore Commercialista  
Revisore legale*



Studio via del Commercio n° 6, 60127 ANCONA  
tel. 2802820/2804985 - fax 2802821  
email roberto@studiomengarelli.it  
C.F. MNGRRT55M31A271L - P.I. 01215440429

\*\*\*\*\*

## **SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

\*\*\*\*\*

### **AGOSTO 2021**

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2021	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2021	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2021	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2020;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2021.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2021	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p>
20.8.2021	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
20.8.2021	Versamento rate da modelli REDDITI 2021	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2021, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
20.8.2021	Versamento rate da modelli REDDITI 2021	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2021, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.
20.8.2021	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo al trimestre aprile-giugno 2021;</li> <li>• utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul> <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
20.8.2021	Trasmissione dati operazioni con l’estero	<p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata emessa una bolletta doganale;</li> <li>• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</li> </ul>
20.8.2021	Trasmissione dati operazioni di commercio elettronico	<p>I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi) devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea;</li> <li>• effettuate dall’1.4.2021 al 30.6.2021.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2021	Versamento rata saldo IVA 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2020 (modello IVA 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021.</li> </ul>
20.8.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021.</li> </ul>
20.8.2021	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2021;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2021 non è di almeno 500,00 euro.</p>
20.8.2021	Versamento IVA mensile	<p>e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2021	Versamento IVA secondo trimestre 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2021;</li> <li>• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li> </ul> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla conse-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		gna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
20.8.2021	Versamento IVA secondo trimestre 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2021;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul>
20.8.2021	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima e seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa ai trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>
20.8.2021	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021;</li> <li>• con applicazione dei previsti interessi.</li> </ul>
20.8.2021	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio 2021.</li> </ul>
25.8.2021	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di luglio 2021, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi al mese di luglio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.8.2021	Regolarizzazione versamento imposte	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue	da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021	<p>per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se effettuato entro il 28.10.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;</li> <li>• se effettuato dopo il 28.10.2021 ed entro il 30.11.2022, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 30.7.2021 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2021, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</li> <li>• applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 28.9.2021), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2021 ed entro il 30.11.2022), oltre agli interessi legali.</li> </ul>
30.8.2021	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2021</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate..</p>
30.8.2021	Proroga regime agevolato lavoratori "impatriati"	<p>I lavoratori dipendenti o autonomi "impatriati", già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2020, per prorogare di ulteriori cinque periodi d'imposta l'applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.</p> <p>Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l'applicazione dell'agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.</p>
31.8.2021	Versamento rata per la "rottamazione delle	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue	cartelle" sospesa per l'emergenza COVID-19	alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-ter"), devono effettuare il versamento della rata scaduta il 31.5.2020, che era stata sospesa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
31.8.2021	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021, la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021.
31.8.2021	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
2.9.2021	Contributo a fondo perduto "alternativo"	<p>Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione e i titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto "alternativo" per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% nel periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 rispetto al periodo dall'1.4.2019 al 31.3.2020.</p> <p>L'istanza va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del relativo sito Internet;</li> </ul> <p>direttamente o tramite un intermediario abilitato.</p>
6.9.2021	Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione	<p>I locatori di immobili ad uso abitativo devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone di locazione dell'immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l'abitazione principale del locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.</p> <p>L'istanza va presentata mediante l'apposito servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</p>

